

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 136/2013****del 15 luglio 2013****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/164/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, che abroga le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE che approvano i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in Francia, in Germania e in Slovacchia ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/164/UE abroga le decisioni 2003/135/CE ⁽²⁾, 2004/832/CE ⁽³⁾ e 2005/59/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, il testo dei punti 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione), 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione) e 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/164/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Thórir IBSEN

⁽¹⁾ GU L 91 del 3.4.2013, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.